



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO BERRINO	Presidente
GABRIELLA MARCHESE	Consigliere-Rel.
LUIGI CAVALLARO	Consigliere
ALFONSINA DE FELICE	Consigliere
ALESSANDRO GNANI	Consigliere

Oggetto:

Oneri per la cd.
Indennità lunga.
Termine di
prescrizione.

Ud.10/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17783/2018 R.G. proposto da:
SYNDIAL - SERVIZI AMBIENTALI SPA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIAMPIERO PROIA (giampieroproia@ordineavvocatiroma.org) e
MARIO GULOTTA (mario.gulotta@milano.pecavvocati.it)
-ricorrente-

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO
(avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO
(avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE
(avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) ANTONINO SGROI
(avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO



(avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it) e GIUSEPPE MATANO
(avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it)

-resistente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di PERUGIA n. 235/2017,
depositata il 04/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023
dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. l'INPS otteneva un decreto ingiuntivo, in danno della
odierna ricorrente, per la somma di euro 179.637,17, a titolo di
oneri per la cd. mobilità lunga, riconosciuta a sette lavoratori;

2. in sede di opposizione, il Tribunale dichiarava estinto, per
prescrizione, il credito dell'Istituto;

3. la Corte di appello di Perugia, invece, in parziale
accoglimento del gravame dell'Istituto, ha condannato la società in
epigrafe al pagamento, in favore dell'Inps, della minor somma di
euro 100,383,61;

4. a tale riguardo, ha osservato come gli oneri in
contestazione dovessero considerarsi composti, per una parte, da
somme che integrano contributi -i contributi figurativi appunto- e,
per un'altra, da somme non aventi natura contributiva; con la
conseguenza che il credito dell'Inps, nei confronti del datore di
lavoro, dovesse essere assoggettato a due diversi termini di
prescrizione: per i contributi figurativi, quinquennale; per le altre
somme, decennale;

5. ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con tre
motivi, successivamente illustrati con memoria;

6. ha depositato procura speciale l'INPS;



7. chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.

CONSIDERATO CHE:

8. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge nr. 223 del 1991 e successive modificazioni; dell'art 4, comma 27, del D.L. nr. 510 del 1996, convertito dalla legge nr. 608 del 1996; dell'art. 3, comma 5, del D.L. nr. 129 del 1997, convertito dalla legge nr.229 del 1997, per avere la Corte territoriale qualificato, in parte, di natura non contributiva gli oneri in oggetto;

9. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, per avere la Corte di appello escluso la prescrizione, in ragione della qualificata natura, non contributiva, del credito dell'Istituto;

10. i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati;

11. si discute, come sinteticamente già evidenziato nello storico di lite, della pretesa dell'INPS ad ottenere gli oneri posti a carico del datore di lavoro, per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori;

12. le censure sono fondate in applicazione del principio espresso da Cass. nr. 28605 del 2018 (sulla scia di Cass. nr. 672 del 2018 e confermato dalle pronunce successive: v. Cass. nr. 399 del 2020) secondo cui «Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di



prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995»;

13. al principio indicato il Collegio intende assicurare continuità in questa sede; allo stesso, invece, non si è conformata la sentenza impugnata che va, pertanto, cassata. La causa va rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione, in base a quanto qui ritenuto;

14. resta assorbito il terzo motivo che riguarda il pagamento di importi accessori (sanzioni) sulle somme oggetto dei motivi scrutinati;

15. il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Umberto Berrino

